

## **Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania<sup>2</sup>**

Concluso il 24 novembre 1992

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1993<sup>3</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 1994

---

### *Preambolo*

*Il Governo della Confederazione Svizzera (in seguito Svizzera)  
e*

*il Governo della Repubblica di Lituania (in seguito Lituania),*

Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d'integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo;

Vista la Dichiarazione firmata a Ginevra tra gli Stati dell'AELS e la Lituania il 10 dicembre 1991,

Richiamati gli impegni che legano i suddetti Paesi in virtù dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare dei principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali;

Desiderosi di instaurare le condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi, come pure al promovimento della cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondati sull'uguaglianza, sui vantaggi reciproci, sul trattamento della nazione più favorita e sul diritto internazionale;

Risoluti a contribuire al potenziamento del sistema di scambi multilaterali e a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)<sup>4</sup> e coscienti dell'obiettivo della Lituania di diventare Parte contraente del GATT;

Disposti ad esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo;

Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo di libero scambio (in seguito definito Accordo):

RU 1994 2608; FF 1993 II 317

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> Gli allegati e i Protocolli A-E dell'Accordo sono ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

<sup>3</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. c DF del 28 sett. 1993 (RU 1994 2579)

<sup>4</sup> RS 0.632.21

**Art. 1** Obiettivi

1. La Svizzera e la Lituania, tenendo conto della necessità di quest'ultima di accelerare la transizione verso un'economia di mercato, instaureranno progressivamente una zona di libero scambio conformemente ai disposti del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, si prefigge di:
  - a) promuovere, mediante espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra la Svizzera e la Lituania e, in tal modo, di favorire in Svizzera e in Lituania il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, l'aumento della produttività, la stabilità finanziaria e una crescita costante;
  - b) garantire agli scambi tra la Svizzera e la Lituania condizioni eque di concorrenza;
  - c) contribuire allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'abbattimento degli ostacoli agli scambi.

**Art. 2** Campo d'applicazione

L'Accordo si applica:

- a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
- b) ai prodotti agricoli trasformati menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- c) al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell'allegato II;

originari della Svizzera o della Lituania.

**Art. 3** Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Le Parti al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4 (Proibizione e abolizione dei dazi d'importazione e dei gravami con effetti equivalenti) a 6 (Proibizione e abolizione delle restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni), 8 (dazi interni) e 20 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del protocollo B e a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

**Art. 4** Proibizione e abolizione dei dazi d'importazione e dei gravami con effetti equivalenti

1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra la Svizzera e la Lituania.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno aboliti tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami esistenti con effetto equivalente.
3. I disposti del presente articolo sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel protocollo C. Le Parti al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.

**Art. 5** Proibizione e abolizione dei dazi d'esportazione e dei gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente ostacoleranno in futuro gli scambi tra la Svizzera e la Lituania.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno aboliti tutti i dazi d'esportazione ed i gravami esistenti con effetto equivalente.

**Art. 6** Proibizione e abolizione delle restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra la Svizzera e la Lituania.
2. Le restrizioni quantitative e i provvedimenti esistenti con effetto equivalente che colpiscono le importazioni o le esportazioni saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato III.

**Art. 7** Trattamento nazionale

Le merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell'altra Parte contraente beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci simili di origine nazionale per quanto riguarda le leggi, le regolamentazioni e gli obblighi che, nel Paese, colpiscono la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione.

**Art. 8** Dazi interni

1. Le Parti al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi provvedimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti originari di una Parte e i prodotti simili provenienti dall'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

**Art. 9** Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti al presente Accordo.

**Art. 10** Monopoli di Stato

1. Le Parti al presente Accordo opereranno affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati, con riserva delle disposizioni enunciate nel protocollo D, in modo da escludere, nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini della Svizzera e cittadini della Lituania. L'approvvigionamento e la commercializzazione di tali prodotti dipenderanno da considerazioni di natura commerciale.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra Parti al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

**Art. 11** Cooperazione nel settore dell'agricoltura

1. Le Parti al presente Accordo si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo, le Parti al presente Accordo decideranno i provvedimenti da adottare per favorire gli scambi di prodotti agricoli e la cooperazione in ambito agricolo basandosi sulle raccomandazioni del Comitato misto.

3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, le Parti al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio ed evitano l'introduzione di nuovi provvedimenti che potrebbero ostacolare inopportunamente gli scambi.

**Art. 12** Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli scambi e il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

**Art. 13** Mercati pubblici

1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro rispettivi mercati pubblici quale obiettivo integrale dell'Accordo.
2. A tale scopo, le Parti fisseranno norme in seno al Comitato misto per instaurare tale liberalizzazione entro il 31 dicembre 1995 al più tardi.
3. La Parte al presente Accordo interessata si sforzerà di aderire agli accordi negoziati in questo settore nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio<sup>5</sup>.

**Art. 14** Protezione della proprietà intellettuale

1. Per conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti assicureranno una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale. Esse adotteranno provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori per tutelare tali diritti e preservarli da ogni pregiudizio, in particolare dalla contraffazione. Obblighi specifici sono enunciati nell'allegato IV.
2. Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti adotteranno tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle clausole fondamentali delle convenzioni multilaterali designate nell'articolo 2 dell'allegato IV e si sforzeranno di aderire a tali convenzioni come pure agli accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nell'ambito della tutela dei diritti della proprietà intellettuale.
3. Le Parti al presente Accordo non imporranno ai cittadini delle altre Parti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di altri Stati in materia di proprietà intellettuale. Per ogni vantaggio o privilegio, favore o immunità accordato in virtù di:
  - a) accordi bilaterali attuali stipulati con una Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo e notificati all'altra Parte nell'anno che segue la data in cui l'Accordo è entrato in vigore;
  - b) accordi regionali attuali e futuri, relativi all'integrazione economica, che non tutte Parti al presente Accordo hanno stipulato,si potrà derogare a tale obbligo, sempre che il vantaggio o il privilegio, il favore o l'immunità non rappresentino una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell'altra Parte.
4. Le Parti possono stipulare altri accordi i cui termini vanno oltre quelli del presente Accordo.
5. Qualora una Parte ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo, essa può adottare provvedimenti adeguati nelle condizioni e secondo le procedure previste al paragrafo 2 dell'articolo 27 del presente Accordo.

<sup>5</sup> RS 0.632.21

6. Le Parti al presente Accordo stabiliranno le modalità adeguate circa l'assistenza e la cooperazione tecnica delle loro rispettive autorità. A tale scopo, esse coordineranno i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

#### **Art. 15** Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra la Svizzera e la Lituania:

- a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie aziende che rivestono una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio delle Parti al presente Accordo.

2. Qualora una Parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, essa può adottare i provvedimenti adeguati al termine delle consultazioni in seno al Comitato misto o allo scadere di 30 giorni dalla domanda di consultazione.

#### **Art. 16** Aiuti governativi

1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da una Parte al presente Accordo o prelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra la Svizzera e la Lituania. In particolare, le Parti si asterranno dal lasciar sostituire o dall'instaurare aiuti all'esportazione come quelli enunciati nell'allegato V.

2. Le Parti al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d'aiuto governativo mediante lo scambio di pareri su richiesta di una delle Parti al presente Accordo.

3. Il Comitato misto seguirà lo sviluppo della situazione per quanto riguarda l'applicazione dei provvedimenti di aiuto governativo e ne fisserà le nuove modalità d'esecuzione, che saranno applicabili al più tardi fino al 31 dicembre 1995.

4. Qualora una Parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può adottare nei confronti di detta pratica adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 22 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

5. La Parte interessata dal presente articolo si sforzerà di aderire agli accordi pertinenti negoziati nell'ambito del GATT.

**Art. 17** Dumping

1. Qualora una Parte constati, nelle sue relazioni commerciali, pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio<sup>6</sup>, essa può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente al presente articolo e agli accordi che disciplinano la sua applicazione e secondo le procedure previste nell'articolo 22 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

2. La Parte interessata dal presente articolo si sforzerà di aderire agli accordi pertinenti negoziati nell'ambito del GATT.

**Art. 18** Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata merce, proveniente dalla Svizzera o dalla Lituania, avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:

- a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali dell'altra Parte, o
- b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte implicata può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 22 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

**Art. 19** Adeguamento strutturale

Le Parti hanno convenuto che, in deroga ai disposti dell'articolo 4 (Proibizione e abolizione dei dazi all'importazione), la Lituania può adottare eccezionalmente provvedimenti sotto forma di un aumento dei dazi doganali alle condizioni enunciate nell'allegato VI e conformemente ai suoi disposti.

**Art. 20** Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 5 (Proibizione e abolizione dei dazi d'esportazione) e 6 (Proibizione e abolizione delle restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni) renda possibile:

- a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, o
- b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria,

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest'ultimo potrà adottare provvedi-

<sup>6</sup> RS 0.632.21

menti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 22 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

#### **Art. 21**            Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Qualora la Svizzera o la Lituania incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Svizzera o la Lituania, a seconda dei casi, potrà adottare secondo le condizioni previste dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio<sup>7</sup> e i relativi strumenti legali, provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata e non discriminatori, strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei pagamenti. Le Parti daranno la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi. Tali provvedimenti saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il mantenimento. La Svizzera o la Lituania, a seconda dei casi, informerà senza indugio il Comitato misto sull'introduzione di tali provvedimenti e sul calendario della loro soppressione.

2. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano tuttavia, ai fini dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, a non adottare provvedimenti restrittivi.

#### **Art. 22**            Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Senza pregiudizio ai disposti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio all'altra Parte, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

- a) In riferimento all'articolo 16 (aiuti governativi), le Parti in causa offriranno al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non giunga ad un accordo al termine delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazione, le Parti in causa potranno adottare adeguati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta.
- b) In riferimento agli articoli 17 (Dumping), 18 (Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti) e 20 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte implicato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, la Parte in causa potrà adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione.
- c) In riferimento all'articolo 27 (Adempimento degli obblighi), la Parte in causa fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione mu-

<sup>7</sup> RS 0.632.21

tualmente accettabile. Se il Comitato misto non giunge ad una soluzione o allo scadere di un periodo di tre mesi a contare dalla notifica del caso, la Parte in causa potrà adottare provvedimenti adeguati.

3. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati all'altra Parte. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo.

4. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente al fine di valutare le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione nei termini più brevi.

5. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preliminare, la Parte in causa potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 16 (Aiuti governativi), 17 (Dumping), 18 (Provvedimenti d'urgenza applicabili all'importazione di taluni prodotti) e 20 (Riesportazione e penuria grave) applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra le Parti al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

#### **Art. 23** Deroche per ragioni di sicurezza

Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

- a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o avviare politiche nazionali,
  - i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
  - ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari; o
  - iii) in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

#### **Art. 24** Comitato misto

1. L'esecuzione e il funzionamento del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita da un Comitato misto.

2. Il Comitato misto sarà composto di rappresentanti della Svizzera e della Lituania. Esso si esprimerà per mutuo consenso e si riunirà ogniqualvolta se ne presenti la necessità, normalmente una volta all'anno. Ciascuna Parte può domandarne la convocazione.

3. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo veglia in merito alla possibilità di continuare nell'abbattimento degli ostacoli agli scambi. Il Comitato misto è autorizzato a prendere decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Per altri oggetti, esso può formulare raccomandazioni.
4. Il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati e i protocolli al presente Accordo.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati e gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

#### **Art. 25** Clausola evolutiva

1. Le Parti esaminano la possibilità, tenuto conto di ogni fattore pertinente, di incrementare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non coperti dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.
2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita al paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.

#### **Art. 26** Servizi ed investimenti

1. Le Parti al presente Accordo riconoscono l'importanza crescente di taluni settori, come quello dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed estendere progressivamente le loro relazioni economiche, esse agiranno congiuntamente allo scopo di giungere ad una liberalizzazione graduale nonché all'apertura reciproca di mercati favorevoli agli investimenti e agli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori del GATT in questo campo. Esse si sforzeranno di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli operatori nazionali e stranieri sul loro territorio, ammesso che sia realizzato l'equilibrio dei diritti e degli obblighi fra le Parti al presente Accordo.
2. La Svizzera e la Lituania discuteranno in seno al Comitato misto sulle modalità di tale cooperazione.

#### **Art. 27** Adempimento degli obblighi

1. Le Parti al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù dello stesso.
2. Qualora una Parte ritenga che l'altra sia venuta meno ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo, la Parte interessata potrà adottare adeguati provvedimenti al termine delle consultazioni in seno al Comitato misto nelle condizioni e secondo le procedure previste nell'articolo 22 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

**Art. 28** Allegati e protocolli

Gli allegati I-VI e i protocolli A-F del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.

**Art. 29** Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d'origine contenute nel presente Accordo.

**Art. 30** Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese rimane legato alla Confederazione Svizzera da un trattato<sup>8</sup> di unione doganale.

**Art. 31** Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati all'articolo 24 paragrafo 3 (Comitato misto) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione alle Parti all'Accordo, dopodiché entrano in vigore se sono approvati da ciascuna Parte.

**Art. 32** Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1993, sempre che ciascun Stato firmatario abbia comunicato all'altra per via diplomatica che, per quanto concerne la sua entrata in vigore, esso soddisfa i suoi obblighi costituzionali o altre disposizioni della sua legislazione.
2. Qualora il presente Accordo non sia divenuto effettivo conformemente ai disposti del paragrafo 1, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le due Parti si saranno conformate alla procedura di notifica definitiva al paragrafo I.
3. Nel caso in cui la Lituania abbia adempiuto le formalità di ratifica in applicazione del presente articolo prima della Svizzera, quest'ultima potrà notificare alla Lituania che, in una fase iniziale, essa applicherà l'Accordo provvisoriamente fino al termine della propria procedura di ratifica.

**Art. 33** Denuncia

Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte. L'Accordo cesserà di essere valido sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

<sup>8</sup> RS 0.631.112.514

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 24 novembre 1992, in lingua inglese, tedesca e lituana. In caso di divergenza fra i testi, fa fede la versione inglese.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Gaudenz Ruf

Per la  
Repubblica di Lituania:  
Vytenis Aleskaitis

**Protocollo d'intesa  
relativo all'Accordo tra la Svizzera e la Lituania  
(Protocollo F)**

1. Le Parti hanno convenuto di coordinare strettamente i loro sforzi per l'istruzione del personale che sarà poi chiamato ad applicare la procedura semplificata enunciata nel Protocollo B per quanto riguarda la produzione, il controllo e la verifica del certificato d'origine. Detta procedura semplificata dovrà essere adottata in maniera restrittiva e il Sottocomitato per le questioni d'origine e doganali dovrà decidere circa l'applicazione di detta procedura.
2. Nell'ambito del Comitato misto costituito in applicazione del presente Accordo, le Parti possono convenire di discutere le possibilità di una più stretta cooperazione circa l'abolizione degli ostacoli agli scambi. Tale cooperazione può concernere segnatamente i problemi connessi alle prescrizioni tecniche, alla normalizzazione, alle prove e all'autenticazione.
3. Per quanto concerne gli articoli 4 e 5 dell'Accordo, le Parti hanno convenuto che le tasse statistica e amministrativa prelevate in Lituania sulle importazioni e esportazioni saranno abolite non appena sarà instaurato un nuovo sistema di raccolta dei dati. Fino ad allora, l'ammontare dell'una o dell'altra tassa non potrà essere maggiorato.
4. Il suddetto Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci giustificati per motivi di protezione dell'ambiente conformemente ai disposti dell'articolo 9 (Eccezioni generali), sempre che detti divieti o restrizioni siano accompagnati da misure equivalenti che si impongono sul piano interno in virtù di impegni derivanti da un accordo intergovernativo sull'ambiente. Eventuali difficoltà d'interpretazione relative al concetto di «protezione dell'ambiente» ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo saranno esaminate in seno al Comitato misto.
5. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11, le Parti stipuleranno un Accordo bilaterale che prevede provvedimenti destinati a favorire gli scambi di prodotti agricoli.
6. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 12 (Pagamenti), le Parti hanno convenuto che, fintantoché la Lituania non abbia messo in circolazione la propria valuta, essa amministrerà le proprie riserve in divisa estera in modo tale che non ostacoli ingiustamente gli scambi. Le restrizioni applicabili ai pagamenti relativi agli scambi serviranno solo a scopi di stabilizzazione macroeconomica e non comporteranno discriminazione alcuna. Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti pertinenti, gli operatori saranno liberi di decidere le modalità di pagamento applicabili alle transazioni internazionali.

Dopo che la Lituania avrà messo in circolazione la propria valuta, essa potrà derogare ai disposti dell'articolo 12 (Pagamenti) e introdurre restrizioni ai crediti a breve e medio termine relativi agli scambi, solo se lo statuto della Lituania presso il FMI permette tali restrizioni e a condizione che queste ultime siano applicate in maniera non discriminatoria. Tali restrizioni diventeranno effettive secondo modalità atte ad

evitare il più possibile eventuali perturbazioni all'applicazione del presente Accordo. La Lituania comunicherà al più presto alla Svizzera l'introduzione di tali provvedimenti e ogni relativa modifica.

Le Parti hanno convenuto di discutere l'applicazione dei presenti disposti a partire dalla prima riunione del Comitato misto, tenendo conto della situazione economica vigente, come anche delle possibilità e delle procedure applicabili al cambio delle divise in Lituania.

7. Le Parti hanno convenuto che le clausole fondamentali enunciate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e quelle enunciate nell'allegato IV entreranno in vigore al più presto e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1995.

8. Le Parti hanno convenuto che, finché non adotteranno le modalità di esecuzione previste al paragrafo 3 dell'articolo 16, l'applicazione dei disposti dell'articolo 16 rientra nella competenza del Comitato misto, il quale prenderà in considerazione la ristrutturazione economica della Lituania e la capacità delle sue entità economiche.

9. Le Parti ritengono che una procedura d'arbitrato per le controversie che non possono essere risolte mediante le procedure enunciate all'articolo 22 (Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia) potrebbe rivelarsi utile. Il Comitato misto proseguirà l'esame della questione.

10. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 24, il Comitato misto prenderà le proprie decisioni senza portare pregiudizio alle procedure di ciascuna Parte.

11. Con riferimento al paragrafo 2 dell'allegato VI, in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali, fanno stato le statistiche del commercio internazionale elaborate dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU), del GATT o dell'OCSE.

12. Il presente Accordo sarà firmato nella versione inglese. Le versioni lituana e tedesca saranno approntate tra la data della firma e quella della ratifica. Le due versioni, in cui saranno riportati la medesima data e il medesimo luogo della firma della versione inglese, verranno firmate da personalità debitamente autorizzate.

13. Nel caso in cui sia stipulato fra gli Stati dell'AELS e la Lituania un accordo di libero scambio, che tratti essenzialmente gli stessi oggetti del presente Accordo, la Svizzera considererà tale strumento in luogo del presente Accordo.